

M.T.D.

MOVIMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE NON AUTOSUFFICIENTI

STATUTO

- Art.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata *"Movimento per la Tutela dei diritti delle Persone Diversamente Abili (Disabili) " in sintesi "M.T.D." (Onlus).*
"M.T.D." è un'organizzazione civile senza scopo di lucro, di utilità sociale. L'organizzazione, è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la l.r. 1/08 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. La durata dell'organizzazione è illimitata. L'organizzazione ha sede in Pavia Via Ridella 11 c/o A. Filibian Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.
- Art.2 Scopo del *"M.T.D." (da ora in poi chiamato Movimento)* è quello di proteggere, promuovere e tutelare sotto qualunque aspetto gli interessi ed i diritti delle persone Diversamente Abili, di quelle non autosufficienti e dei loro congiunti. Il Movimento è un organismo aperto, aconfessionale, apartitico, ed apolitico, e si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa.
- Art.3 Per raggiungere le proprie finalità, ovvero affermare che ogni persona è soggetto e non oggetto di diritti, il movimento si propone di:
- lottare contro ogni forma di emarginazione e svolgere le attività conseguenti;
 - promuovere iniziative per il raggiungimento del benessere psico-fisico e l'inserimento nella vita sociale degli handicappati;
 - promuovere indagini e ricerche sulle cause di emarginazione per proporre idonee soluzioni;
 - operare per la conoscenza e l'applicazione delle vigenti leggi e promuovere azioni atte ad ottenere eventuali modifiche;
 - stabilire e mantenere contatti con le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le Associazioni, le Forze Sociali e politiche a tutti livelli, locali, Nazionali ed Internazionali per perseguire i fini inerenti al presente statuto;
 - stimolare gli Amministratori degli Enti Pubblici ad adeguare ed istituire i servizi necessari, spettanti per diritto, a soddisfare le esigenze di ogni cittadino;
 - sensibilizzare la popolazione sui problemi della non autosufficienza di qualsiasi età promovendo convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti.
 - agire in sede giudiziale contro qualsiasi tipo di abuso ed in difesa dei diritti dei propri assistiti e non, presso le competenti autorità ai fini inerenti il presente statuto;
- Art.4 Il movimento in nessun caso può gestire o promuovere servizi residenziali e/o assistenziali a pagamento offerti alle persone diversamente abili e non può affiliarsi ad altre associazioni che svolgono tali attività, poiché tale tipo di attività è in conflitto con gli obiettivi del presente statuto.
- Art.5 I mezzi finanziari di esercizio per il funzionamento del Movimento sono ricavati da:

- a) quote sociali;
- b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- c) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.6 L'esercizio economico dell'Associazione coincide con l'anno solare: inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario sia consultivo sia preventivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. È approvato dall'assemblea generale ordinaria secondo le norme previste dall'art. 8.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione elusivamente per la realizzazione di attività istituzionali, e accantonandone la parte eccedente che verrà successivamente impiegata sempre per il raggiungimento degli scopi statutari.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.7 Gli organi del Movimento sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario/Tesoriere

Art.8 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. È formata da tutti i soci maggiorenni, che godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via posta o via mail a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Art.9 L'Assemblea elegge, fra i soci, dopo averne fissato il numero dei componenti, i membri del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni.

L'Assemblea provvede a:

- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'Organizzazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art.10 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri. Dura in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio può deliberare solo in presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due membri del Comitato Direttivo stesso.

Le decisioni del Comitato Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Art.11 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell'attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto economico-finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) e il Segretario/Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico-finanziario;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Art. 12 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Movimento di cui firma gli atti ufficiali;

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui cura l'esecuzione delle deliberazioni.
- b) Cura l'attività del Movimento anche adottando, in caso di urgente necessità, previa consultazione di almeno due consiglieri adeguati provvedimenti di cui informa il consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
- c) E' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie e postali e ad operare in merito, con firma disgiunta, con il Segretario-Tesoriere.

- d) Le spese di carattere straordinario devono essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
- Art. 13 Il Presidente dura in carica per due anni, ma può decadere per effetto di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dei consiglieri.
In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
- Art. 14 Il Segretario-Tesoriere assiste il Presidente nel disbrigo delle attività, cura la corrispondenza, cura il tesseramento dei soci, tiene il registro delle entrate e delle uscite di cassa; e custode del patrimonio del Movimento di cui esige le rendite, le quote, gli introiti ed esegue i pagamenti.
Per l'adeguamento dei citati compiti il Segretario-Tesoriere può avvalersi di collaboratori.
Per l'adeguamento dei citati compiti il Segretario – Tesoriere può avvalersi di collaboratori.
- Art. 15 Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per il Movimento previa delibera del Consiglio Direttivo.
- Art. 16 L'associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali. L'ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità del Movimento previo assenso scritto del socio.
La mancata accettazione della richiesta va motivata. Contro il diniego di ammissione può essere prestato ricorso entro 30 giorni all'assemblea dei soci.
La qualifica di socio si perfeziona con il pagamento della quota associativa. Il numero dei soci effettivi è illimitato. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli aderenti, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, del regolamento e per la nomina degli organi direttivi del Movimento. È esclusa ogni sorta di limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione ed alla quota annuale associativa e sono tenuti all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. I soci hanno altresì l'impegno di sostenere lo svolgimento delle attività sociali con la propria attività personale gratuita.
I soci si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.
- soci ordinari sono tutti coloro che hanno fatto richiesta di diventare socio;
 - Sostenitori "dell'Associazione", le persone fisiche che, condividendo le finalità forniscono un sostegno economico alle attività della medesima.
 - i soci onorari sono quelli che si sono distinti per particolari meriti e sono nominati dal Consiglio Direttivo del Movimento. Sono esonerati dal versamento delle quote associative.
- Art. 17 Perdita della qualità del socio - La qualità di socio si perde: per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

- Art. 18 Recesso - Chiunque aderisca al Movimento può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo senza formalità e non devono essere motivate.
- Art. 19 Esclusione - I soci sono esclusi dal Movimento quando si rendano morosi nel pagamento delle quote, quando non osservino le disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Potranno essere espulsi anche qualora rechino in qualunque modo danno al Movimento o tengano un comportamento contrario alla morale.
L'espulsione è decisa dall'Esecutivo Provinciale a maggioranza assoluta dei membri e comunicata per scritto all'associato con indicazioni delle motivazioni.
I soci espulsi potranno ricorrere entro trenta giorni e il ricorso sarà esaminato nella prima assemblea ordinaria.
- Art.20 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
- Art. 21 Norme di rinvio - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legge regionale 1/08, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

ALLEGATO ALL'ATTO REDATTATO IL GIORNO 05/04/2014
AL N. 2443 IL RESPONSABILE DELEGATO



M.T.D.

ISCRITTO ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO
GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO_ N. Iscr. PV-206

**MOVIMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE NON
AUTOSUFFICIENTI – ORGANIZZAZIONE ONLUS**
CF 96062140189

Sede legale ed operativa: M.T.D c/o Circostrizione NORD
P.le SALVO D'ACQUISTO 8, 27100 PAVIA
Fax 0382-569651/ Cel. 3357859801 E-mail - mtdpavia@gmail.com www.mtdonlus.org

L'ufficio è aperto al pubblico il **lunedì** e **mercoledì** dalle 15.30 alle 17.30.

Pavia 02/04/2011

NOTA BENE: Si precisa che la sede di Via Ridella 11, a Pavia (indicata nello Statuto, con delibera del Consiglio direttivo del 28 luglio 2010), è stata trasferita in P.le Salvo D'Acquisto n.8, sempre a Pavia.

Il presidente del M.T.D.
Ing. Filibian Arek